

Per altre, dalla non obbligatorietà della iscrizione non deve dedursi che, qualora il Dott. Chiarabba avesse profittato della facoltà concessagli dalla legge, il contributo avrebbe dovuto gravare totalmente sull'iscritto, anziché in parte su questo e in parte su l'ente. La legge del 1909 prescrive, infatti, (art. 5) che il contributo a carico degli istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle Lire 5000 è obbligatorio per ogni posto di sanatorio legalmente istituito, nè fa alcuna distinzione fra sanitari obbligati e sanitari non obbligati alla iscrizione. Fu solo con la già citata legge 11 giugno 1916, n. 720, (le cui disposizioni furono ripetute nel testo unico 17 maggio 1930, n. 680, art. 17) che l'obbligo delle istituzioni pubbliche di beneficenza di corrispondere i contributi fu limitato ai soli posti coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilità. Ma, come fu detto più innanzi, fu fatta espressa eccezione per le iscrizioni avvenute prima della entrata in vigore di quella legge.

Risulta, dunque, dal complesso delle citate disposizioni che il Dott. Chiarabba aveva facoltà di iscriversi alla Cassa fin dai primi anni del suo servizio e che, se si fosse iscritto, il suo datore di lavoro avrebbe contribuito per suo conto alla formazione del fondo di previdenza.

(1) In questa Rivista, 1930, II, 13; e 1942, II, 58.

(2) *Ibid.*, 1941, II, 378.

(3) *Ibid.*, 1940, II, 13; e 1942, II, 58.

76 V Sezione, 18 dicembre 1942, n. 683 — Pres. FAGIOLARI — Est. SEVERI — Busacca c. Ospedale Civile di Marino.

Revoca di un atto amministrativo — Potere spettante alla medesima autorità, non a quella superiore.

Dimissioni di ufficio — Esigenza della volontarietà della mancata riassunzione del servizio.

Un provvedimento amministrativo revoca implicitamente un precedente provvedimento che con esso sia in contrasto a condizione che entrambi provengano dall'autorità stessa e non già il primo da un'autorità superiore (ad es. prefetto) e il secondo da un'autorità subordinata a quella (ad es. commissario prefettizio) ancorchè la deliberazione di questa sia stata vistata da quella, essendochè la deliberazione vistata non diventa una deliberazione dell'autorità vistante.

E' illegittimo il provvedimento che dichiara la dimissione d'ufficio di un pubblico impiegato se non sia stato preceduto dall'accertamento che la mancata riassunzione del servizio ebbe carattere volontario.

77 IV Sezione, 22 dicembre 1942, n. 509 — Pres. ROCCO — Est. VETRANO — Schoenhaut-Ser'atti c. Ministero interno.

Revoca di cittadinanza italiana ad un cittadino di razza ebraica — Ricorso al Consiglio di Stato — Incompetenza.

Il Consiglio di Stato è incompetente a pronunciarsi sul ricorso di un cittadino di razza ebraica al quale fu revocata la cittadinanza italiana, agli effetti dell'art. 23 del r. d. l. 17 novembre 1938 n. 1728.

78 IV Sezione, 22 dicembre 1942, n. 516 — Pres. ROCCO — Est. ARU — Boffa c. Ministero Corporazioni ed altri.

Provvedimento impugnato indirizzato ai resistenti — Deposito da parte del ricorrente — Ammissibilità del ricorso.

Autorizzazione per l'impianto di due panifici — Ricorso al Consiglio di Stato da parte di altro esercente la stessa industria.

Provvedimento emanato in tema di panificazione — Legge 17 luglio 1942 n. 996 che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del R. D. L. 21 luglio 1938 n. 1609 — Eccezione di cessata materia del contendere — Inesistenza.

Disciplina dell'industria della panificazione — R.D.L. 29 luglio 1928 n. 1843 — Interpretazione.

R.D.L. 19 giugno 1940 n. 953 che ordina il blocco di tutti gli impianti industriali — Inapplicabilità nel caso specifico — Rigetto del ricorso.

L'art. 36, comma 3., del t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato prescrive semplicemente il deposito dell'atto o provvedimento impugnato, ma non richiede che il provvedimento stesso debba essere indirizzato al ricorrente. E' quindi ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato, quando il ricorrente abbia depositato copia integrale dei provvedimenti da lui impugnati, quantunque tali provvedimenti siano stati indirizzati alla parte resistente.

L'emanazione della legge 17 luglio 1942, n. 996, che sospende fino a nuova disposizione, l'applicazione, oltre che del 1. comma dell'art. 9, anche del 2. e del 3. comma dell'art. 11 del r. d. l. 21 luglio 1938 n. 1609, contenente la disciplina dell'industria della panificazione, non importa la cessazione della materia del contendere sopra un ricorso, presentato avverso i provvedimenti del Ministero delle Corporazioni che concedevano l'autorizzazione per l'impianto di due nuovi panifici (ai resistenti). Nel caso specifico la legge 17 luglio 1942 n. 996 non abroga il comma 3. dell'art. 11 del r. d. l. 21 luglio 1938 n. 1609, ma ne sospende semplicemente l'applicazione. La suddetta sospensione può sempre essere rimossa da un momento all'altro.

A seguito di una sentenza della Cassazione (31 maggio 1934) la quale statua che la cottura del pane per conto di terzi doveva essere esentata, ai sensi del r. d. l. 28 luglio 1928 n. 1843, dall'obbligo della licenza, il Ministero, per analogia di materia, provvide a precisare più volte che anche la preparazione degli impasti di pane doveva considerarsi non sottoposta all'obbligo di preventiva licenza. Secondo la suddetta legge del 1928 era legittima l'attività d'impiego della farina nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, ed illegittima in ogni altro caso, salvo naturalmente la facoltà discrezionale riservata all'autorità prefettizia di variare il limite suddetto.

Il r. d. l. 19 giugno 1940 n. 953, il quale ordinò il blocco di tutti gli impianti industriali, non è applicabile alle aziende che provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane ai sensi dell'art. 11 del r. d. l. 21 luglio 1938 n. 1609.

79 IV Sezione, 22 dicembre 1942, n. 505 — Pres. ROCCO — Est. COLUCCI — Camiciani c. Prefetto di Napoli ed altri.

Provvedimento del Prefetto che respinge la domanda di una suddita francese (italiana di origine) intesa ad ottenere la revoca del sequestro dei beni propri e su quelli del defunto marito (francese di origine) — Ricorso al Consiglio di Stato (s. g.).

Competenza del Consiglio di Stato in materia — Carattere non definitivo del provvedimento impugnato — Inammissibilità del ricorso.

Il Consiglio di Stato (s. g.) è competente a pronunciarsi sul ricorso a